



COMUNE DI TAURIANOVA

(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'O.S.L.

N° 21 del 09/07/2021

OGGETTO: AMMISSIONE ALLA MASSA PASSIVA DELLA LIQUIDAZIONE DEBITI TRANSATTI EX ARTICOLO 258 DEL TESTO UNICO 267/2000 - FEPP SRLS

L'anno duemilaventuno addì nove del mese di Luglio alle ore 15:00, nella SEDE COMUNALE, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Presidente Dott. Salvatore Gullì la Commissione Straordinaria di Liquidazione. Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario D.ssa Caterina Saffioti.

Intervengono i Signori:

N°	Nome	Qualifica	Presente	Assente
<u>1</u>	GULLÌ SALVATORE	Presidente	X	
<u>2</u>	SAFFIOTI CATERINA	Membro OSL	X	
<u>3</u>	SANTORO ANTONIO GIUSEPPE	Membro OSL	X	

PRESENTI: 3 ASSENTI: 0

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Commissione a trattare il seguente argomento:

PREMESSO

- che il Comune di Taurianova, con delibera del Consiglio comunale n. 66 del 23 novembre 2017, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. e ii. (TUEL);
- che con d. P. R. in data 27 aprile 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 116 del 21 maggio 2018, è stato nominato l'Organo Straordinario di Liquidazione (O.S.L.) per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- che il predetto decreto è stato ritualmente notificato ai componenti dell'OSL in data 18 maggio 2018;
- che l'O.S.L. si è insediato in data 22 maggio 2018;
- che con deliberazione n. 1 in data 22 maggio 2018 è stato dato avviso in ordine all'avvio della procedura di rilevazione delle passività, con invito ai creditori, ai sensi dell'art. 254, comma 2 del TUEL, a presentare, entro il termine di 60 giorni, apposita istanza atta a dimostrare la sussistenza del debito dell'Ente;
- che con propria deliberazione n. 3 del 19 luglio 2018 è stato prorogato di ulteriori 30 giorni il termine di presentazione delle istanze di insinuazione al passivo del piano di rilevazione del Comune di Taurianova, a partire dal 22 luglio 2018 e fino al 21 agosto 2018, come da successivo avviso, ai sensi dell'art. 254, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, pubblicato all'Albo Pretorio on-line e nell'apposita sezione dedicata all'O. S. L. del sito web istituzionale;
- che l'O.S.L. con atto deliberativo n. 23 del 12 novembre 2019, a conclusione della rilevazione della massa passiva, ha formulato al Comune di Taurianova, ai sensi dell'art. 258 c.1, la proposta di adesione alla procedura semplificata;
- che con delibera del Sub Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta n. 6 del 27 dicembre 2019, esecutiva ai sensi di legge, il Comune di Taurianova ha adottato la procedura semplificata di liquidazione di cui all'art. 258 del TUEL;
- che l'O.S.L. con atto deliberativo n. 25/2019 ha definito i criteri per la procedura di liquidazione della massa passiva con le risorse finanziarie attualmente a disposizione del medesimo O.S.L.;
- che, con i predetti atti deliberativi, è stata conclusa l'attività di rilevazione della massa passiva ai sensi dell'art. 254 del TUEL;
- che l'art. 252, comma 4, del T.U.E.L. prevede che l'Organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatesi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato ovvero nel caso de quo entro il 31.12.2017;
- che l'art. 254 comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000 stabilisce che nel piano di rilevazione della massa passiva sono inclusi i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'art. 194 verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato i debiti derivanti da procedure esecutive estinte ai sensi dell'art. 248 comma 2 ed i debiti derivati da transazioni compiute dall'Organo Straordinario di Liquidazione ai sensi del comma 7;

VISTO

- le istanze di ammissione alla massa passiva pervenute a seguito della pubblicazione del suddetto avviso ai creditori;
- i debiti di bilancio e fuori bilancio risultanti dai documenti di programmazione finanziaria dell'ente e comunicati dai Responsabili degli Uffici;

DATO ATTO

- che la società FEPP srls P.IVA 01508030291 vanta crediti nei confronti del Comune di Taurianova per Euro 753,96 Iva inclusa, se dovuta, come da richiesta prodotta dallo stesso in data 28/06/2018 ed acquisita al prot. n. 15233;
- che il Responsabile dell'Ufficio Comunale competente ha rilasciato la prescritta attestazione richiesta dall'OSL ai sensi dell'art. 254, comma 4 del TUEL, in atti, prot. n. 23276 del 20/10/2018, confermando la certezza, liquidità ed esigibilità del debito dell'Ente nei confronti del predetto creditore ed in particolare ha certificato che trattasi di debito di bilancio per prestazioni effettivamente rese, nell'ambito dell'espletamento delle funzioni pubbliche con specifico impegno di spesa registrato nel bilancio dell'ente, dichiarandone altresì l'utilità e l'arricchimento per il Comune di Taurianova;
- che con nota prot. n. 11188 del 14/05/2021, l'OSL ha comunicato al Creditore l'ammissione alla massa passiva del credito riconosciuto, comunicando, altresì, la relativa proposta transattiva ai sensi dell'art. 258 del TUEL, per come indicato nel seguente prospetto:

Importo creditore attestato (IVA incl.)	Credito riconosciuto ex art. 254	% art. 258 (40, 45, 50)	Anno	Importo da pagare
€ 753,96	€ 753,96	40%	2017	€ 301,58
				€ 0,00
				€ 0,00
			Totale	€ 301,58

NATURA CREDITO RICONOSCIBILE

IMPORTO COMPLESSIVO	€ 753,96
di cui FUORI BILANCIO	€ 753,96
di cui DI BILANCIO	€ 0,00
di cui PRIVILEGIATO da lavoro subordinato, pagabile al 100% del dovuto	€ 0,00
di cui PRIVILEGIATO non da lavoro subordinato	€ 0,00
di cui NON PRIVILEGIATO	€ 753,96

- che la società FEPP srls P.IVA 01508030291 ha fatto pervenire formale accettazione della proposta dichiarando di rinunciare ad interessi e rivalutazione del credito vantato ed a tutte le azioni giudiziali ed esecutive eventualmente intraprese per ottenere la rivalutazione del credito stesso, le cui spese restano ad esclusivo carico della parte che le ha sostenute;

VISTI

- il D.P.R. 24 agosto 1993, n. 378 contenente il regolamento recante norme sul risanamento degli enti locali;

- il titolo VIII – Capo II e III del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- la legge Costituzionale n. 3/2001;
- l'articolo 5 della legge n. 140/2004 che detta disposizioni per agevolare le procedure di risanamento degli enti locali in stato di dissesto finanziario;
- le circolari del ministero dell'interno n. 21/1993 FL del 20.09.1993 e n. 28/1997 FL del 14.11.1997;

CONSIDERATO che l'Organo Straordinario di Liquidazione non ha personalità giuridica autonoma e, pertanto, non può essere intestatario di autonoma partita IVA e codice fiscale, ma si avvale della personalità giuridica dell'Ente anche ai fini delle ritenute di legge: previdenziali, assistenziali ed erariali;

Con voti Unanimi

DELIBERA

1. la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di dare atto che il debito di Euro 753,96, IVA inclusa se dovuta, indicato in premessa è parte integrante della massa passiva di liquidazione;
3. di prendere atto e definitivamente recepire l'accordo transattivo sottoscritto con il Creditore, che con nota n. 12994 del 09/06/2021 ha comunicato l'accettazione della correlata proposta transattiva formulata da questo Organo Straordinario di Liquidazione, con la quale è stato concordato ed accettato l'importo del debito da pagare nella misura ridotta al 40% ammontante ad Euro 301,58, IVA inclusa se dovuta;
4. di liquidare, pertanto, la somma ridotta di cui sopra e di far fronte alla relativa spesa con il fondo cassa a disposizione dell'Organo Straordinario di Liquidazione mediante tramite bonifico su conto corrente bancario acquisito agli atti dell'Ente;
5. di liquidare e disporre il pagamento a favore del creditore società FEPP srls P.IVA 01508030291 la somma ridotta di Euro 301,58, IVA inclusa se dovuta;
6. di trasmettere copia della presente Deliberazione al Responsabile del Servizio Finanziario, per il pagamento dell'importo di cui sopra a valere dei fondi della gestione straordinaria del dissesto, previa acquisizione della documentazione prevista dalla Legge n. 136 del 13/08/2010 e ss. mm. e ii., sugli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari, nonché previe verifiche, accertamenti di legge e condizioni meglio specificate nell'"Atto di transazione e rinuncia", soprattutto in ordine alla regolarità previdenziale, assistenziale, erariale e contributiva anche nei confronti del Comune di Taurianova;
7. di disporre, altresì, la trasmissione della presente deliberazione, per quanto di competenza:
 - al Sig. Sindaco;
 - al Segretario Generale.

Con successiva votazione ad unanimità la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 4, comma 6, del DPR 24/08/1993, n. 378.

La presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio online e, in apposita sezione, sul sito web istituzionale del Comune di Taurianova, nonché dell'O.S.L. a cura del personale di supporto alla Commissione Straordinaria di Liquidazione.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al TAR entro il termine di 60 giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla sua notifica.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
Dott. Salvatore Gulli

(atto sottoscritto digitalmente)

Il Segretario
D.ssa Caterina Saffioti